Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2139

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GAUDIANO, Marco PELLEGRINI, ROMANO, TRENTACOSTE, FENU, DI GIROLAMO, MAUTONE, GALLICCHIO, L'ABBATE e DONNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2021

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di porre in essere una riorganizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari.

L'attuale disciplina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha notoriamente operato una soppressione delle sedi distaccate e una riduzione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica nonché incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.

Nell'attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribunali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione del principio di prossimità della giustizia.

Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'amministrazione pubblica sia il più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all'amministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.

In tale ottica, appare evidente che i criteri adottati dalla riforma del 2012 per la scelta delle sedi da salvaguardare non abbiano tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Senza considerare tale aggravio per gli utenti e per la comunità, si è finito per scaricare sui cittadini e sugli operatori del diritto il costo effettivo imposto dal risparmio di spesa pubblica.

Si pensi a tutti quei territori in cui non sono garantiti collegamenti, economici ed agevoli, tra tutto il bacino di utenza e la sede giudiziaria. Ad esempio a causa di specifiche caratteristiche geomorfologiche ovvero dell'assenza di infrastrutture viarie e ferroviarie adeguate.

Rileva in tali termini, non solo a parere di chi scrive, una lesione del principio di uguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione) non potendo garantire il medesimo accesso alla fruizione del servizio pubblico e all'esercizio dei propri diritti a tutti i cittadini.

Nello specifico i diritti coinvolti attengono al diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e all'effettività della tutela giurisdizionale (articolo 111 della Costituzione), intesi come diritto di accedere alle medesime condizioni alla giustizia per ottenere piena tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Pertanto appare necessario rafforzare il diritto di accesso alla giustizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella scelta delle sedi da riattivare.

Tali criteri tengono conto, come accennato, sia delle specificità territoriali, come ad esempio collegamenti o densità abitativa, sia della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti. A questi si aggiungono criteri che considerino il cosiddetto tasso di impatto della criminalità e la necessità di assicurare la presenza

dello Stato attraverso presidi di giustizia. Affinché non sia più possibile tralasciare gli effetti dell'allontanamento delle istituzioni dalle comunità disagiate, nella consapevolezza che la presenza delle sedi giudiziarie può generare sul senso di sicurezza e tutela percepito dalla collettività.

Per tali motivi si ravvisa l'urgente necessità di un intervento legislativo, che incida sui criteri di scelta delle sedi da riattivare, al fine di razionalizzare il sistema della giustizia. Abbandonando logiche strettamente numeriche e privilegiando, al contrario, valutazioni contestuali, che individuino la necessità di riaffermare e garantire il valore della giustizia in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento;

b) assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un'alta densità abitativa, garantendo la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell'ente locale stesso;

c) ridefinire l'assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato;

d) nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da

emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

2. I decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservano la loro efficacia relativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali emanati prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, i quali prevedono un'adeguata disciplina transitoria volta a escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

€ 1,00